

PROF. AVV. MARCO TIBERII

Via Toledo n. 156 Napoli - Tel. e fax 081-5648558

Pec: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it

Email: marcotiberii@studiotiberii.it

AVVISO DI NOTIFICA

E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso introduttivo con successivi motivi aggiunti: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Campania, Napoli, Sezione Ottava, R.G. n. 6394/2014;**
2. **Nome del ricorrente: Graziella Ranieri**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA), il 15.12.1973, C.F. RNRGZL73T55H931W, ed ivi residente alla via Vecchia Casilli n. 14/4;
3. **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Regione Campania;
4. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**
 - a) dell'atto della Regione Campania emanato con decreto dirigenziale n. 113 del 18/03/2015 (d'ora in avanti d.d.), Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali - D.G. 4 Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale (d'ora in avanti Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali), pubblicato nel B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015, con cui si provvede alla nuova approvazione definitiva della graduatoria di ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con d.d. n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014, così come modificato con d.d. n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;
 - b) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 54 del 30/01/2015, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 9 del 09/02/2015, con cui si provvede al quarto ed ultimo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso suddetto, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;
 - c) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 143 del 19/12/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 1 del 5/1/2015, con cui è stato emanato un secondo provvedimento di verifica e conseguente rettifica della graduatoria generale definitiva a seguito di ulteriori istanze di accesso;
 - d) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 137 del 04/12/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 15/12/2014, si è provveduto al terzo scorrimento della graduatoria generale

definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017;

e) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 134 del 1/12/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 83 del 9/12/2014, con cui si è provveduto al secondo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017;

f) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 132 del 28/11/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 81 del 9/2/2015 con cui si è provveduto al primo scorrimento della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017;

g) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania emanato con d.d. n. 124 del 24/11/2014, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 81 del 1/12/2014, con cui si è provveduto alla rettifica della graduatoria generale definitiva a seguito delle verifiche effettuate per le istanze di accesso agli atti di alcuni candidati;

h) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania, emanato con d.d. n. 120 del 28/10/2014 Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 76 del 3.11.2014, con cui si approva la graduatoria unica al livello regionale del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso suddetto, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;

i) ove occorra e lesivo dell'atto della Regione Campania, emanato con d.d. n. 108 del 23/09/2014 Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicato nel B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, con cui si approvano le graduatorie di merito formulate dalle 7 Commissioni e si formula la graduatoria unica regionale del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso suddetto, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria;

l) ove occorra e lesiva della relazione sullo svolgimento e correzione della prova concorsuale ad opera della Regione Campania, dip. 52, D.G. 4, U.O.D. 13, depositata in giudizio in data 23/03/2015 e della nota della Regione Campania Dip. 52, D.G. 4, U.O.D. 13, prot. n. 73514 del 03/02/2015;

m) ove occorra e lesive di tutte le ulteriori modifiche e/o integrazioni o scorrimenti della graduatoria unica regionale, se esistenti, del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con d.d. n. 2 del 2014;

n) ove occorra e lesivi di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresi tutti i verbali redatti dalle suddette commissioni I, II, III, IV, V, VI e VII del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania per il triennio 2014/2017, in particolare quelli redatti in data 17.9.2014 e in data 18.9.2014, nonché tutti i rispettivi allegati compresi gli elenchi identificativi dei candidati ed i report, mai conosciuti, che si dichiara di aver ricevuto dalla ditta incaricata alla correzione.

5. Sintesi dei motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del bando di gara, approvato con D.M. n. 2 del 13/03/2014 (B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014), come modificato con il d.d. n. 39 del 20/03/2014; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione dell'art. 9, 11, 13 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento irragionevolezza; violazione dell'art. 6 e ss. D.P.R. n. 686/1957; violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La ricorrente ha denunciato l'inidoneità dei locali predisposti per lo svolgimento dell'esame rispetto al copioso numero dei candidati, che ha permesso lo svolgimento delle prove "in collaborazione", unita ad una pressochè totale assenza di sorveglianza, e mancanza di verifica di possesso di oggetti vietati (come smartphone, tablet, altri dispositivi elettronici, libri, fotocopie e/o materiale non consentito). Siffatte mancanze sono state determinate, tra l'altro, della mancata istituzione dei sette Comitati di vigilanza in violazione del precetto contenuto nell'art. 9 del d.p.r. 9.5.1994, n. 487, carenza questa che ha comportato una violazione del bando, e segnatamente dell'art. 6, comma 12, nella parte in cui era prescritto che: «*il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso dalla prova*».

Inoltre, si lamenta lo sfasamento degli orari per le procedure di riconoscimento dei candidati, nonché degli orari di inizio e fine delle prove d'esame per le differenti sedi in violazione dell'art. 4 del suddetto bando.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art 14 d.p.r. 487/94 nonché, analogamente dell'art 7 d.p.r. n. 686/1957, violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost, violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso, nonché della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principio di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti.

Si censura, altresì, la violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi così come positivizzato negli artt. 14, d.p.r. 487/94 e 7 d.p.r. n. 686/1957, in virtù di diversi comportamenti materiali posti in essere dai membri della commissione (quali ad esempio le modalità di distribuzione e ritiro dei test, avvenuta talvolta con la consegna dei plichi non chiusi), che possono aver reso possibile l'identificazione dei candidati, ovvero, dell'autore di ciascun elaborato.

In particolare, dai verbali che si depositano agli atti di questo giudizio, si evince che tutte le commissioni hanno provveduto all'ingresso ad effettuare l'identificazione dei candidati compilando degli elenchi nei quali si scrivono in ordine alfabetico i nominativi dei concorrenti con le generalità, le firme, nonché i codici a barre identificativi.

Inoltre, in nessuno dei verbali delle sette commissioni risulta rispettato l'avviso con cui si doveva dare ai concorrenti la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali successive in palese violazione delle regole e dei principi fondamentali, in materia di procedure concorsuali, che servono a garantire insieme con la trasparenza anche l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Dall'esame del verbale della Commissione di Salerno si evince che tredici candidati, individuati nominativamente, hanno segnalato delle lesioni sui margini superiori dei questionari e ciononostante dieci di loro sono stati autorizzati alla prosecuzione della prova con il medesimo questionario mentre ai rimanenti tre è stato sostituito il questionario.

Ancora, la presenza di codici identici apposti sia sulle scheda anagrafica sia sui questionari, nonché sul foglio delle istruzioni consegnati alla ricorrente, così come si presume agli altri concorrenti, e tenuti in bella mostra sui banchi durante l'espletamento delle prove ha costituito un

ulteriore elemento idoneo a violare il principio dell'anonimato e della segretezza nei concorsi pubblici. Così facendo, infatti, i commissari, per tutta la durata del concorso, avrebbero potuto memorizzare l'abbinamento "nome candidato – codice segreto identificativo" attribuito a ciascuno sul plico.

Inoltre, l'amministrazione ha utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto del principio dell'anonimato.

Ebbene, tali carenze, la presenza del codice a barre indicato al fianco di ciascun candidato nell'elenco alfabetico dei soggetti ammessi, nonché di un codice numerico riportato sia sulla scheda anagrafica, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, rende in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di valutazione dei questionari.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per carenza d'istruttoria; errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Le commissioni istituite dalla Regione Campania per il concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 hanno ommesso di verbalizzare tutte le irregolarità ed illegittimità che si sono verificate sia prima che durante l'espletamento delle prove, con riferimento tra l'altro all'uso degli strumenti vietati (smartphone, tablet, materiale di studio ecc).

Inoltre, con riferimento alle operazioni di correzione, l'affidamento dei moduli agli incaricati della ditta esterna prescelta, sfocia in un ulteriore palese profilo di illegittimità, per la violazione dell'art. 6, comma 2, della *lex specialis* che prescriveva che: «la commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio». Tuttavia, a tutto voler concedere, in spregio delle regole dell'imparzialità e della trasparenza, il verbale sul punto nulla dice in ordine alla corretta identificazione della ditta esterna, alle effettive modalità di correzione, ed ai risultati delle correzioni contenuti nei report.

IV. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà manifeste; eccesso di potere per ingiustizia e disparità di trattamento; violazione del giusto procedimento.

Infine, occorre evidenziare che nella graduatoria definitiva, nonostante l'uso del lettore ottico per la verifica dei risultati, l'amministrazione ha dovuto esaminare ben 39 istanze rivolte alla correzione di numerosi errori materiali. Tale circostanza conferma il quadro delle illegittimità sopra individuate, atteso che il grande numero di errori riscontrati rappresenta una prova ulteriore della cattiva gestione della procedura concorsuale in esame.

v. Invalidità derivata.

Sul decreto di approvazione della graduatoria definitiva ovvero sul d.d. n. 113 del 18/03/2015, Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015, con cui si provvede all'approvazione della graduatoria generale definitiva del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017 e su tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe per il principio dell'invalidità derivata si sono riverberati tutti i vizi integralmente riportati nel precedente motivo che si sono denunciati con il ricorso introduttivo rg. n. 6394/2014 nei confronti del d.d. n. 120 del 28/10/2014 del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, pubblicato nel

B.U.R.C. n. 76 del 3/11/2014, del d.d. n. 108 del 22/09/2014 del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali della Campania, pubblicato nel B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, con cui si approvano le graduatorie di merito formulate dalle 7 Commissioni e si formula la graduatoria unica regionale del suddetto Concorso, e di tutti gli atti ed i verbali presupposti.

VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di verbalizzazione e di funzionamento degli organi collegiali; eccesso di potere per carenza d'istruttoria e motivazione illogica ed arbitraria; violazione delle fasi temporali imposte dalla disciplina concorsuale.

A) Le illegittimità sono altresì proseguite anche nell'adozione degli atti di modifica e riesame della graduatoria. In particolare la p.a. ha apportato alle risultanze concorsuali numerose modifiche in virtù di non ben precisate sopravvenienze, rimaneggiando notevolmente l'originaria graduatoria, senza alcuna pubblicità ed in assenza di contraddittorio. Nessun atto ufficiale spiega i presupposti di fatto e di diritto di tali scelte, tale che la condotta unilaterale della resistente si palesa come ingiustificata, illogica ed arbitraria tanto da non rendere intellegibile l'iter che ha condotto all'attuale elenco dei vincitori.

Infatti, nei provvedimenti di rettifica ed integrazione si fa genericamente riferimento a "verifiche effettuate" che "sono riportate nell'elenco allegato", senza spiegare di che tipo di verifiche trattasi, per quali ragioni sono state rese necessarie, né tanto meno ad opera di chi sono effettuate.

B) Inoltre, le stesse correzioni dei punteggi risultano in violazione della lex specialis che imponeva precise scadenze per tali operazioni, tutte disattese. Ebbene, tali termini sono posti nel nulla, considerando che le istanze per la rettifica di errori materiali sono state da ultimo presentate in un momento sicuramente successivo al 1/12/2014 per espressa dichiarazione della P.A. resistente.

C) Inoltre, tali errori sono accompagnati da vizi di omessa motivazione nonché verbalizzazione per quanto attiene ai provvedimenti di rettifica o integrazione. I provvedimenti di secondo grado impongono, infatti, il rispetto di tutte le garanzie prescritte dalla l. 7 n. 241/90 ed in particolare, della rettifica dei punteggi attribuiti ai candidati bisogna dar conto "nella motivazione contenuta nel verbale".

VII) Violazione del principio dell'anonimato: violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.p.r. 487/94 nonché, analogamente dell'art. 7 d.p.r. n. 686/1957, violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost., violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, nonché della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e del principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

A) Con la relazione descrittiva depositata l'amministrazione, paradossalmente, riconosce l'esistenza di codici numerici apposti sui margini laterali dei documenti consegnati ai candidati per lo svolgimento della prova (scheda anagrafica e questionario). In questo modo, l'amministrazione riconosce quanto affermato sin dal ricorso introduttivo, nella parte in cui si denuncia la presenza di codici identici apposti (sul margine sinistro) sia della scheda anagrafica (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402) sia sui questionari (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402), nonché sul foglio delle istruzioni (n. 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 17201402) consegnati alla ricorrente, così come agli altri concorrenti, e tenuti in bella mostra sui banchi durante l'espletamento delle prove quale elemento idoneo a violare l'anonimato nei concorsi pubblici.

B) Del resto, nella relazione non si contesta il dato dell'identificazione all'ingresso dei candidati, infatti, dai verbali depositati si evince che tutte le commissioni hanno provveduto all'ingresso ad effettuare l'identificazione dei candidati compilando degli elenchi nei quali si scrivono in ordine alfabetico (tutte eccetto la I comm.) i nominativi dei concorrenti con le generalità, le firme, nonché i

codici (diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti a margine di cui sopra) corrispondenti al numero abbinato al codice a barre. Per la ricorrente tale codice è rappresentato dalle cifre n. 015740, ed è posto sul modulo anagrafico, sul foglio risposte, sulla busta grande e piccola, nonché sull'elenco identificativo in modo da poter agevolmente associare nome candidato-codice.

C) La VI Commissione, inoltre, nel verbale n. 2 relativo alla seduta del 18.9.2014 in merito alle operazioni successive all'espletamento delle prove, attesta che si: «procede ad apporre, secondo un ordine casuale, su ciascuna busta contenente gli elaborati un numero a mano corrispondente alla etichetta posta sulla risposta». La VI Commissione ha dichiarato, dunque, di aver scritto "a mano" sulla busta contenente gli elaborati un numero "corrispondente alla etichetta posta sulle risposte", in questo modo dimostrando che effettivamente il foglio delle risposte già recava al suo interno ed ex ante un codice identificativo (015740) che è stato poi trascritto (ex post) manualmente sulle buste.

D) Anche su tale aspetto la relazione della resistente risulta inattendibile in quanto la P.A. contraddice se stessa asserendo prima che "nessun altro contrassegno è stato apposto né sulle buste né sui sopraccitati moduli "e poi, al contrario, che sono stati "indicati sulle buste i contrassegni (codici a barre)". Tuttavia, considerato che per contrassegno si deve intendere la linguetta adesiva indicante il codice a barre (cioè a strisce) e numerico identificativi, lo stesso non è stato apposto sulla busta piccola, sulla quale, infatti, risulta soltanto trascritto a mano il codice numerico corrispondente senza l'apposizione del codice a barre (cioè a strisce).

E) Ma vi è di più. La relazione è smentita perfino dai verbali redatti dalla Commissione della ricorrente (la VI Commissione), considerato che nel secondo verbale del 18.9.2014 si attesta prima che si: «procede ad apporre...su ciascuna busta contenente gli elaborati un numero a mano corrispondente alla etichetta posta sulla risposta...» e solo successivamente la commissione «si reca nell'Ufficio del dirigente...dove è collocata l'apparecchiatura per la lettura ottica». Appare, dunque, evidente che l'apposizione dei contrassegni a barre e dei codici identificativi sono stati in ogni caso effettuati prima delle correzioni violando il principio dell'anonimato come già affermato dall'Ad. Pl 20.11.2013 n. 26, seguita da un costante orientamento della giurisprudenza (ex multis: T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 7752; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10/02/2015, n. 2407).

F) Sono, inoltre, fondate le altre censure di illegittimità sulle quali la relazione della Regione Campania, a ragione, tace. In violazione macroscopica dei principi fondamentali in materia di procedure concorsuali, in nessuno dei verbali risulta rispettato l'avviso con cui si doveva dare ai concorrenti la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali successive. Inoltre, a comprova delle molteplici violazioni già denunciate, è opportuno richiamare anche le prescrizioni illegittime contenute nelle "istruzioni generali" applicate dalla Commissione di concorso. In particolare, tale atto prevedeva che venisse consegnato ai candidati un unico foglio contenente il modulo anagrafico e il modulo risposte divisi da una linea tratteggiata, imponendo ai candidati di non separarla durante la prova, e di provvedervi solo all'esito della stessa, nonché ordinava che durante lo svolgimento delle prove i candidati dovevano porre «in modo evidente sul tavolo il documento di riconoscimento». Siffatte prescrizioni, imponendo la presenza di sistemi atti ad identificare i concorrenti, specie tenendo il documento di riconoscimento in bella mostra sul banco per tutto il corso della prova, dimostrano ulteriormente come sia stato violato il principio dell'anonimato, considerato che durante le prove è stato possibile memorizzare l'abbinamento nome candidato-codice identificativo.

G) L'amministrazione ha, inoltre, utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto del principio dell'anonimato, tale che i dati anagrafici dei candidati, risultavano agevolmente leggibili. Anche

quest'ultima censura non soltanto non è stata confutata dalla relazione depositata dalla Regione Campania quanto addirittura essa risulta espressamente riconosciuta dalla controparte, la quale al riguardo testualmente afferma che ai candidati sono state consegnate "BUSTE BIANCHE". In merito, si è già rilevato che tale vizio rappresenta una macroscopica violazione delle regole dell'anonimato e della par condicio nelle procedure concorsuali.

H) Inoltre, la VII Commissione (sede di Salerno) nella seduta del 17.9.2014 ha redatto un verbale, su un foglio di carta, nel quale ha preso atto del fatto che tredici candidati hanno segnalato delle lesioni sui margini superiori dei questionari e individuandoli nominativamente ne ha autorizzati dieci all'utilizzo del medesimo questionario e due invece alla sostituzione. Ancora, nei verbali della II e della III commissione paradossalmente si afferma che i candidati sono stati ammessi rispettivamente alle ore 10,30 e 10,45 e ciò nonostante si attesta che le prove sono cominciate alle ore 10,00 con la conseguenza di rendere inattendibili i fatti ivi riportati ovvero illegittime tutte le operazioni concorsuali. Con riferimento, alle operazioni di correzione le commissioni nel secondo verbale dichiarano di «affidare i moduli agli incaricati della ditta prescelta, che procedono seduta stante alla correzione consegnando al presidente un report riportante i punteggi assegnati a ciascun candidato», quando invece, la lex specialis non consentiva di delegare all'esterno tali operazioni. Ad ogni modo, occorre comunque contestare le modalità concrete con cui tale scelta arbitraria è stata effettuata, in quanto, il verbale sul punto nulla dice in ordine: a) alla corretta identificazione della ditta esterna; b) a quali sono state le effettive modalità di correzione degli elaborati delle prove; c) a quali sono stati i risultati delle correzioni contenuti nei report e perché questi non sono stati allegati e/o riportati nei verbali.


6. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti elencati nella graduatoria impugnata come dagli elenchi nominativi che si pubblicano (allegato);

7. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'autorizzazione del Tar Campania Napoli VIII sez. del 3.6.2015 secondo le modalità già prescritte con l'Ordinanza della Ottava Sezione del T.A.R. Campania NAPOLI del 05/02/2015, n.267 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i controinteressati (verbale del 3.6.2015 ed ordinanza n. 267/2015 allegati);

8. Testo integrale dei motivi aggiunti notificati in data 21.5.2015 e depositati in data 3.6.2015 (allegato);

9. Elenchi nominativi dei controinteressati (allegato).

Napoli 26 giugno 2015


Prof. Avv. Marco Tiberii